



## TAVOLO OPERATIVO SULLA SICUREZZA NEI CANTIERI E NEI LUOGHI DI LAVORO

### SCHEDA TECNICO NORMATIVA 3

**ARGOMENTO:** LA LOGISTICA E L'ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE: OBBLIGHI, ADEMPIMENTI, NORMATIVE E PROCEDURE PER CANTIERI MEDIO-PICCOLI.

**OBIETTIVO DEL TAVOLO:** definire, attraverso la lettura dei disposti normativi, quali apprestamenti sono da ritenersi indispensabili in presenza di cantieri medio-piccoli, tradizionali, caratterizzati da limitato spazio di pertinenza.

**INQUADRAMENTO NORMATIVO:** dall'analisi dei disposti normativi emerge quanto segue.

L'obbligo per il Datore di Lavoro di mettere a disposizione dei lavoratori adeguati servizi igienico-assistenziali (spogliatoi, docce, gabinetti, lavabi, refettorio, dormitori ecc..) deriva dall'allegato IV, richiamato dal Titolo II del D.lgs 81/08.

Tuttavia, poiché le disposizioni del suddetto Titolo non sono applicabili ai cantieri temporanei e mobili (art. 62), per la logistica di questi particolari luoghi di lavoro, deve essere fatto riferimento all'Allegato XIII del D.lgs. 81/08, così come richiamato dall'articolo 96 comma 1 lettera a).

Si evidenzia pertanto che, nella premessa, l'allegato XIII stabilisce che i luoghi di lavoro al servizio dei cantieri edili devono rispondere alle norme specifiche contenute nel D.lgs 81/08 tenuto conto:

1. delle caratteristiche del cantiere
2. della valutazione dei rischi.

Si intendono luoghi di lavoro, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, nonché ogni altro luogo di pertinenza accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro.

Lo stesso Allegato XIII definisce poi le "Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere" in cui sono riportate le prescrizioni per i servizi igienico-assistenziali da mettere a disposizione dei lavoratori nei cantieri, quali:

1. Spogliatoi e armadi per il vestiario
2. Docce
3. Gabinetti e lavabi
4. Locali di riposo, di refezione e dormitori
5. Utilizzo di monoblocchi prefabbricati per i locali ad uso spogliatoi, locali di riposo e refezione
6. Utilizzo di caravan ai fini igienico assistenziali.

Nei cantieri edili in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, la norma prevede che, sin dalla fase di progettazione, venga elaborato un Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC – Art.100), considerato parte integrante del/i contratto/i di appalto, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV.



Nel merito, viene richiesto che il PSC contenga (fra gli altri elementi dell'organizzazione del cantiere) l'analisi dei requisiti dei servizi igienico-assistenziali (p.2.2.2 lett. b)) e che vengano esplicitate le scelte progettuali ed organizzative, anche attraverso tavole e disegni tecnici esplicativi, nonché le misure di coordinamento atte a realizzare quanto previsto (p.2.2.4).

In caso di presenza di sub-appaltatori, le prescrizioni per la logistica di cantiere contenute nell'Allegato XIII o nel PSC, ove presente, devono essere coordinate dall'impresa affidataria (art. 97 c.3 lett.a)).

#### ELEMENTI DI DIBATTITO DEL TAVOLO:

- Gli apprestamenti di cantiere in riferimento alla tipologia delle lavorazioni e alla valutazione dei rischi
- Valutazioni del CSP in fase di redazione del PSC in merito ad area ed organizzazione di cantiere
- Valutazione del contesto ambientale e degli spazi a disposizione
- Requisiti minimi generali degli apprestamenti di cantiere

#### CONSIDERAZIONI DEL TAVOLO:

Dall'analisi dei contenuti degli articoli sopra citati si rileva una evidente volontà del legislatore, nel caso in cui in un cantiere siano presenti due o più imprese (Art. 90 comma 3), di rimarcare sia le responsabilità in ambito di organizzazione del cantiere al Datore di Lavoro (art. 96 comma 1 lettera a) e lettera g)), sia di attribuire al Coordinatore l'analisi e le scelte progettuali ed organizzative, anche attraverso uno o più elaborati grafici riguardanti i servizi igienico assistenziali del cantiere come previsto al punto 2.1.2. lettera d) punto 2 e punto 2.2.2. lettera b) dell'Allegato XV.

Altro aspetto da evidenziare sempre legato alla volontà del legislatore è quello di attribuire un obbligo con implicazioni civilistiche alla redazione del PSC definendolo al comma 2 del citato art. 100 un documento contrattuale, in quanto facente parte del contratto di appalto da stipulare con l'impresa.

Nel caso in cui sia presente una impresa affidataria essa avrà in capo gli obblighi definiti dall'art. 97 comma 3 lettera a) e b), tra cui il coordinamento circa l'installazione dei servizi igienici assistenziali delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi oggetto di subappalto.

Pertanto, ogni datore di lavoro, avendo l'obbligo di mettere a disposizione dei propri lavoratori dei locali destinati ai servizi igienico-assistenziali, per quanto riguarda il cantiere in cui opera, dovrà attenersi alle prescrizioni previste nel PSC, ove previsto, e/o, tenuto conto della valutazione dei rischi, a quelle previste dal D.Lgs. 81/08.

Considerata, per alcuni aspetti, la genericità dell'Allegato XIII, il tavolo di lavoro suggerisce quali utili riferimenti le seguenti *linee guida* e *buone prassi* (art. 2 D.Lgs. 81/08):

- La progettazione della sicurezza nel cantiere – INAIL, Ed. 2015
- Requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dei campi base realizzati per la realizzazione di grandi opere infrastrutturali - Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Ed. Dicembre 2013. (<https://www.ausl.bologna.it/eventi/archivio/auslevent.2016-07-12.1669126488/files/Linea-Guida-n-a6-2-Campi-base.pdf>)



- Linee guida Per la risoluzione di criticità emerse in fase di applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro nei cantieri temporanei e mobili - Regione Piemonte, Circolare 24 agosto 2001 n.13980/07/002. ([http://www.sicurezzaedile.it/linee\\_guida\\_piemonte.htm](http://www.sicurezzaedile.it/linee_guida_piemonte.htm))

Ciò premesso, si riportano di seguito i requisiti che devono soddisfare i locali igienico-assistenziali, installati presso i cantieri temporanei e mobili.

### REQUISITI GENERALI

Ubicazione e tipologie: La localizzazione e le caratteristiche delle installazioni igienico-assistenziali dovranno essere stabilite analiticamente e graficamente nel PSC, tenuto conto delle caratteristiche del cantiere e della valutazione dei rischi.

Conformità degli impianti: gli impianti presenti nei baraccamenti devono essere progettati e realizzati a regola d'arte e certificati con la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6 del D.M. 22/01/2008 n. 37.

Altezza: i limiti di altezza dei locali sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente:

- Uffici (\*), refettori, mense, locali di riposo: altezza minima 2,70 mt
- Locali accessori (servizi igienici, docce, spogliatoi): altezza minima 2,40 mt

In caso di utilizzo di monoblocchi prefabbricati, per i locali ad uso: spogliatoio, di riposo e refezione, la norma consente un'altezza minima pari a 2,40 mt.

(\*) Si intende locale adibito ad ufficio un locale che preveda la presenza continuativa di personale tecnico-amministrativo nel turno lavorativo.

Illuminazione e aerazione: una sufficiente illuminazione e aerazione naturale viene considerata con un rapporto di 1/8 tra le superfici vetrate / apribili e la superficie del pavimento.

Per quanto riguarda l'illuminazione artificiale, l'intensità, la qualità e la distribuzione delle sorgenti luminose devono essere idonee allo svolgimento del compito visivo secondo le norme tecniche applicabili. I sistemi di ventilazione forzata e climatizzazione non possono essere sostitutivi della ventilazione naturale ma integrativi qualora non sia possibile raggiungere gli standard previsti.

Riscaldamento: i locali adibiti ai servizi igienico-assistenziali devono essere adeguatamente riscaldati per assicurare il benessere termico dei lavoratori in relazione all'attività svolta e tenendo conto delle condizioni climatiche locali.

### REQUISITI SPECIFICI PER SINGOLI LOCALI

Servizi igienici: deve essere previsto almeno 1 gabinetto ogni 10 lavoratori presenti in cantiere (nel turno più numeroso), con superficie minima consigliata di 1,2 mq, eventualmente distinti per sesso e mantenuti puliti. In caso di assenza o scarsa aerazione diretta naturale garantire almeno 5 ricambi/ora.

I lavabi debbono essere in numero minimo di 1 ogni 5 lavoratori, dotati di acqua corrente, se necessario calda, e di mezzi detergenti e per asciugarsi.



**Spogliatoi:** il locale spogliatoio deve avere una capacità sufficiente ad ospitare gli arredi in dotazione (panche, armadietti, ecc.) nel rispetto dei criteri di funzionalità e di ergonomia per la tutela e l'igiene dei lavoratori. Si può ritenere sufficiente una superficie pari a 1,2 mq per ogni lavoratore presente in cantiere (nel turno più numeroso), con superficie minima di 6 mq.

Devono essere dotati di armadietti che consentano, a ciascun lavoratore, di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro e, qualora la valutazione del rischio lo richieda (es. presenza di agenti chimici pericolosi, insudicianti ecc.) a doppio scomparto.

**Docce:** deve essere prevista almeno 1 doccia ogni 10 lavoratori presenti in cantiere (nel turno più numeroso) quando il tipo di attività e la salubrità lo esigono (VdR); dotate di acqua calda e fredda, di mezzi detergenti e per asciugarsi, di dimensioni sufficienti e comunicanti con i locali spogliatoi. Si può ritenere sufficiente una superficie pari a 1,2 mq ciascuna da aggiungere alla predetta superficie dello spogliatoio.

In generale considerare le lavorazioni non salubri, ovvero insudicianti è una valutazione del Datore di Lavoro. Possono ad esempio essere considerate tali tutte le lavorazioni che generano polveri e che portano il lavoratore ad entrare in contatto con agenti chimici.

**Locali di riposo, di refezione e dormitori:** devono essere messi a disposizione dei lavoratori per permettere il ricovero durante il maltempo o per il riposo e per consentire la consumazione dei pasti. Debbono avere dimensioni idonee ad ospitare un numero sufficiente di tavoli e sedili in funzione del numero dei lavoratori presenti nel cantiere (nel turno più numeroso) e disporre di attrezzature per scaldare e conservare le vivande. Indicativamente deve essere assicurata una superficie di almeno 1,2 mq per ciascun posto a tavola.

Il pavimento deve essere in materiale liscio, impermeabile e lavabile. Le pareti devono essere in tinte chiare e lavabili

**Utilizzo di caravan ai fini igienico-assistenziali:** L'uso di caravan o roulotte quali servizi igienico-assistenziali (non rispondenti ai requisiti su esposti), è consentito esclusivamente ad inizio cantiere, per un periodo massimo di 5 giorni, prima dell'installazione dei servizi di cantiere veri e propri.

### Convenzioni

Sulla base di quanto indicato al punto 2.17 delle Linee Guida della Regione Piemonte, ove non fosse tecnicamente possibile realizzare i servizi igienico assistenziali all'interno dell'area di cantiere, occorrerà garantire ai lavoratori un ottimale livello di servizi nelle immediate vicinanze del cantiere, mediante la stipula di apposite convenzioni con strutture esterne o, se del caso, direttamente con la committenza, tenendo conto di eventuali interferenze. Copia di tali convenzioni deve essere tenuta in cantiere ed essere portata a conoscenza dei lavoratori.



**A.S.L. TO5**

*Azienda Sanitaria Locale  
di Carmagnola, Chieri, Moncalieri e Nichelino*

Scheda approvata a Settembre 2024

*Ordine Architetti (Focus Group Sicurezza)*

*Servizio S.Pre.Sal Asl Città di Torino,*

*Servizio S.Pre.Sal To 3,*

*Servizio S.Pre.Sal To 5*

*Ispettorato Area Metropolitana Torino-Aosta*